

Comune di
GAGLIANO DEL CAPO

Provincia di

Lecce

PARERE
DELL'ORGANO DI REVISIONE
ALLA PROPOSTA
DI BILANCIO DI PREVISIONE
PER GLI ESERCIZI 2020/2022

Il Revisore Unico

Rag. Angelo Testini

Sommario

Verifiche preliminari.....	p. 4
Equilibri finanziari.....	p. 8
Pareggio di bilancio 2020-2022	p. 9
Analisi delle voci di bilancio rilevanti.....	p.10
Analisi delle principali poste delle entrate correnti	p.16
Analisi delle principali poste delle spese correnti.....	p.19
Analisi delle principali poste delle entrate in conto capitale	p.24
Analisi delle principali poste delle spese in conto capitale	p.25
Organismi partecipati	p.26
Ulteriori elementi di valutazione del bilancio	p. 27
Conclusioni	p.30

PRELIMINARE Premessa

Il presente Schema di parere dell'Organo di revisione alla proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2020-2022 è formulato sulla base della normativa vigente e tiene conto della normativa in vigore al 31 ottobre 2019, nonché della giurisprudenza e della prassi conosciuta alla medesima data.

Il Documento incorpora tutte le informazioni e i dati utili richiesti con i più recenti Schemi di questionario delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti secondo quanto indicato dalle "Linee guida" per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e 167, della "Legge Finanziaria 2006".

Lo Schema intende fornire ai professionisti, che ricoprono incarichi negli Enti Locali, uno strumento operativo per la redazione del Parere sulla proposta di bilancio di previsione 2020-2022 e sui documenti allegati, da adattare alle diverse realtà degli Enti Locali, integrato con osservazioni, rilievi e proposte su specifiche questioni rilevabili nell'espletamento dell'incarico.

Ricordiamo che tutti gli Enti Locali adottano il "bilancio armonizzato" ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e relativi Allegati, tra i quali, in particolare, il Principio della competenza finanziaria potenziata, secondo cui le obbligazioni giuridiche attive e passive perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, con imputazione all'esercizio di scadenza.

VERIFICHE PRELIMINARI

L'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Gagliano del Capo è composto dal

Revisore unico, rag. Angelo Testini.

ricevuto

con apposita comunicazione formale, in data 8 maggio 2020:

- lo Schema di bilancio di previsione per gli esercizi 2020/2022;
- il Dup (Documento unico di programmazione) 2020/2022;
- il Prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione 2019;
- il Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del "Fondo pluriennale vincolato";
- il Prospetto concernente la composizione del "Fondo crediti di dubbia esigibilità";
- il Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- il Prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di Organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- il Prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle Regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente alla prima annualità del bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito *internet* dell'Ente Locale;
- le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle Unioni di comuni e dei soggetti considerati nel Gruppo "Amministrazione pubblica del Comune di " di cui al principio applicato del bilancio consolidato - Allegato n. 4/4 al Dlgs. n. 118/2011, relativi al penultimo esercizio antecedente alla prima annualità del bilancio di previsione oggetto di verifica¹;
- la Deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i Comuni verificano la quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi della Legge n. 167/62, della Legge n. 865/1971 e della Legge n. 457/1978 - che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie, e stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- le Deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i Tributi locali e per i servizi locali nonché, per i "servizi a domanda individuale", i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- la Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- il Prospetto della concordanza tra il bilancio di previsione e gli obiettivi di saldo programmatico di finanza pubblica per la triennalità 2020/2022 (art. 9, della Legge n. 243/2012; Allegato n. 9 al Bilancio di Previsione);
- la Nota integrativa;
- la Dichiarazione del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa;

¹ Nel caso in cui tali documenti contabili siano integralmente pubblicati nei siti *internet* degli Enti, ne è allegato l'elenco con l'indicazione dei relativi siti web istituzionali.

si evidenzia

che, tra i documenti contabili di cui al precedente elenco, manca l'inventario dei beni mobili e immobili e l'organo di revisione non ha potuto accertare la congruità, coerenza e attendibilità contabile delle poste del bilancio di previsione ad esso direttamente riferibili. Invita, pertanto invitati gli organi dell'Ente a provvedere con la massima tempestività a rediger o aggiornare l'inventario;

visti

- il Dlgs. n. 118/2011 ("Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio");
- gli Schemi di bilancio di previsione finanziario validi a decorrere dal 2018 (Allegato n. 9, al Dlgs. n. 118/2011);
- i seguenti principi contabili aggiornati:
 - o Principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1, al Dlgs. n. 118/2011);
 - o Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/2011);
 - o Principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale (Allegato n. 4/3, al Dlgs. n. 118/2011);
- il Dlgs. n. 267/2000 (Tuel);
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

dato atto

- che tutti i documenti contabili in precedenza richiamati sono stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica, descrizione e classificazione dei bilanci di cui al Dlgs. n. 118/2011;

attesta

- che i dati più significativi dello Schema di bilancio di previsione 2020/2022 sono quelli evidenziati nelle seguenti Sezioni.

La compilazione delle seguenti Tabelle permette di comparare le voci di entrata e di spesa, tenendo conto della ripartizione per Titoli del nuovo Piano dei conti della contabilità armonizzata.

Riepilogo generale per Titoli

Entrate

Titolo	Denominazione		Rendiconto 2018	Assestato/Rendiconto 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni competenza		626.356,36			
	Fondo pluriennale vincolato per spese c/capitale	previsioni competenza		10.161,49			
	Utilizzo avanzo di amministrazione	previsioni competenza		2.586.996,05			
TITOLO I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva a perequativa	previsioni competenza		2739797,74	2717190,93	2717190,93	2717190,93
		previsioni di cassa		3509481,90	2476492,48		
TITOLO II	Trasferimenti correnti	previsioni competenza		4865869,91	5921361,79	4382962,75	3773187,88
		previsioni di cassa		7790489,73	9961886,93		
TITOLO III	Entrate extratributarie	previsioni competenza		477523,51	484713,22	467723,51	467723,51
		previsioni di cassa		567388,67	725167,41		
TITOLO IV	Entrate in conto capitale	previsioni competenza		7839900,01	6780917,23	5763200,00	793200,00
		previsioni di cassa		7012961,14	7698434,60		
TITOLO V	Entrate da riduzione attività finanziarie	previsioni competenza					
		previsioni di cassa					
TITOLO VI	Accensione prestiti	previsioni competenza		213000,00	210000,00		
		previsioni di cassa		278593,28	237975,76		
TITOLO VII	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	previsioni competenza		500000,00	500000,00	500000,00	500000,00
		previsioni di cassa		500000,00	500000,00		
TITOLO IX	Entrate conto terzi e partite di giro	previsioni competenza		1900500,00	1870500,00	1870500,00	1870500,00
		previsioni di cassa					
Totale generale entrate		previsioni competenza		21760105,07	18484683,17	15701577,19	10121802,32
		previsioni di cassa		28884604,36	30493710,04		

Spese

Titolo	Denominazione		Rendiconto 2018	Assestato/ Rendiconto 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	Disavanzo di amministrazione		-----				
TITOLO I	Spese correnti	previsioni competenza		9711574,43	8992498,83	7431736,13	6827500,00
		di cui già impegnato di cui Fpv			1813261,93	72193,16	
		previsione di cassa		13526864,46	13734121,59		
TITOLO II	Spese in conto capitale	previsioni competenza		9509061,50	6990917,23	5763200,00	793200,00
		di cui già impegnato di cui Fpv			147717,23		
		previsione di cassa		8695201,49	9407959,69		
TITOLO III	Spese per incremento di attività finanziarie	previsioni competenza					
		di cui già impegnato di cui Fpv					
		previsione di cassa					
TITOLO IV	Rimborso prestiti	previsioni competenza		138969,14	130767,11	136141,06	130601,72
		di cui già impegnato di cui Fpv					
		previsione di cassa		138969,14	130767,11		
TITOLO V	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	previsioni competenza		500000,00	500000,00	500000,00	500000,00
		di cui già impegnato di cui Fpv					
		previsione di cassa		500000,00	500000,00		
TITOLO VII	Spese per conto terzi e partite di giro	previsioni competenza		1900500,00	1870500,00	1870500,00	1870500,00
		di cui già impegnato di cui Fpv					
		previsione di cassa		1989692,16	2050684,10		
	Totale generale spese	previsioni competenza		21760105,07	18484683,17	15701577,19	10121802,32
		di cui già impegnato di cui Fpv			1960979,16	72193,16	
		previsione di cassa		24850727,25	25823532,49		

In base a quanto dichiarato dal Responsabile del Servizio Finanziario nella Relazione tecnica, e dalle verifiche effettuate, l'Organo di revisione ritiene congrue e attendibili le previsioni inserite in bilancio.

EQUILIBRI FINANZIARI

Verifica dell'equilibrio finanziario complessivo

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio Euro			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+)			
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)			
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)	9123265,94	7567877,19	6958102,32
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)	8992498,83	7431736,13	6827500,60
<i>di cui:</i>			
<i>- Fondo pluriennale vincolato</i>			
<i>- Fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	112325,54	118777,72	118777,72
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale ammortato dei mutui e prestiti obbligazionari (-)	130767,11	136141,06	130601,72
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL n. 35/13 e s.m. e r.l.)</i>			
G) Somma finale G=A-AA+B+C-D-E-F			
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti ⁽¹⁾ (+)			
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a Legge o PC (+)			
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-)			
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽²⁾ O=G+H+I-L+M			
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾ (+)			
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+)			
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)	6990917,23	5763200,00	793200,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-)			
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a Legge o PC (+)			
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-)			
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)	6990917,23	5763200,00	793200,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)			
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-)			
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			

L'Organo di revisione inoltre attesta:

- di *non aver* rilevato ad oggi gravi irregolarità contabili, tali da incidere anche sugli equilibri del bilancio 2020/2022.

PAREGGIO DI BILANCIO - SALDO OBIETTIVO DI FINANZA PUBBLICA

La Legge di bilancio 2019 con i commi da 819 a 827 ha permesso di superare il “*Pareggio di bilancio*” come vincolo di finanza pubblica in osservanza a quanto stabilito dalle Sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018. Dal 2019 i Comuni, potranno utilizzare totalmente ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di “*Pareggio di bilancio*”:

- il “*Fondo pluriennale vincolato*” di entrata (compresa la quota derivante da indebitamento),
- l’avanzo di amministrazione effettivamente disponibile,
- l’assunzione di nuovo indebitamento nei soli limiti stabiliti all’art. 204 del Tuel.

Il “*Pareggio di bilancio*” coincide ora con gli equilibri ordinari disciplinati dall’armonizzazione contabile e dal Tuel, senza l’ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo; gli Enti Locali saranno in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo, come risultante dal Prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione (Allegato 10).

Tenuto conto di quanto sopra l’Organo di Revisione ha analizzato il prospetto dimostrativo dei vincoli di finanza pubblica redatto ai sensi dell’art. 9, comma 1, della Legge n. 243/2012, allegato al bilancio di previsione 2019-2021, verificando il rispetto delle norme soprarichiamate.

Dal Prospetto suddetto gli obiettivi di Pareggio di bilancio risultano così conseguibili:

anno	saldo di competenza previsto (+/-)		saldo di competenza obiettivo (+/-)
2020	pareggio		pareggio
2021	pareggio		pareggio
2022	pareggio		pareggio

ANALISI DELLE VOCI DI BILANCIO RILEVANTI

Risultato d'amministrazione presunto

Avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione 2020/2022

La Legge di bilancio 2019 (art. 1, commi da 897 a 900) prevede l'utilizzo degli avanzi vincolati anche per gli Enti che si trovano in una condizione di disavanzo complessivo.

L'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è consentita, agli Enti Locali, per un importo non superiore a quello di cui alla lett. A) del Prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente (risultato di amministrazione al lordo delle quote vincolate, accantonate e destinate dello stesso); al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il "Fede" e del "Fondo anticipazione di liquidità", incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018, si fa riferimento al Prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione; in caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al Prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'art. 42, comma 9, del D.lgs. n. 118/2011, e di cui all'art. 187, comma 3-*quater*, del Tuel (verifica da parte della G.C. entro il 31 gennaio, in base ai dati preconsuntivi, che l'importo delle quote vincolate applicate al bilancio di previsione risulti inferiore a individuate nella composizione nel risultato di amministrazione presunto).

Nel caso in cui l'importo della lett. A) risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il "Fede" e al "Fondo anticipazione di liquidità", gli Enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Al bilancio di previsione deve essere allegata una Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019 (più sotto riportata).

Il risultato di amministrazione presunto deve essere descritto nella sua composizione nella Nota integrativa: se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, occorre che siano indicate le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

La prima parte della Tabella dimostrativa consente di determinare l'importo del risultato di amministrazione e la seconda parte del prospetto rappresenta la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente alla prima annualità a cui si riferisce il bilancio di previsione, ed evidenzia la quota del risultato di amministrazione accantonata, la quota vincolata del risultato di amministrazione del periodo precedente, la quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti e l'eventuale quota libera dell'avanzo di amministrazione presunto utilizzabile solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2019

1) Determinazione risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019:	
(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019	5812055,27
(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019	636517,85
(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2019	9215569,92
(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2019	10829373,35
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019	49000,00
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2019	
= Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2020	4883769,69
+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019	900000,00
- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019	
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2019	
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2019	
- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019	
= A) Risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019	5783769,69
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019:	
Parte accantonata	813280,44
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2019	338953,86
Altri fondi: Fondo Contenzioso; Altri Accantonamenti	
B) Totale parte accantonata	1152234,30
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	21240,75
Vincoli derivanti da trasferimenti	
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	4212653,18
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	627,49
Altri vincoli da specificare	
C) Totale parte vincolata	4234521,42
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata agli investimenti	
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	397013,97
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019:	
Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
Utilizzo altri vincoli da specificare	
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	

L'utilizzo previsto di quote vincolate del risultato presunto di amministrazione 2019 nell'esercizio 2020 del bilancio di previsione oggetto di verifica è pari ad Euro 397.013,97 di cui:

- Utilizzo vincoli derivanti da leggi e principi contabili Euro 21.240,75
- Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti Euro 4.212.653,18
- Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui Euro _____

Totale utilizzo avanzo di amministrazione Euro 4.233.893,93

Il "Fondo pluriennale vincolato"

In allegato al bilancio di previsione è previsto il Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del "Fondo pluriennale vincolato" relativo all'anno 2020.

Tale prospetto partendo dal valore del "Fondo" presunto al 31 dicembre 2019, permette di evidenziare:

- le spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal "Fpv" ed imputate all'esercizio 2020;
- la quota di "Fpv" al 31 dicembre 2019 non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata agli esercizi successivi;
- il "Fpv" previsto al 31 dicembre 2020.

Fpv al 31 dicembre 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal Fpv e imputate all'esercizio 2020	Quota del Fpv al 31 dicembre 2019 non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2021	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021 con copertura costituita dal Fpv con imputazione all'esercizio 2022	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022 con copertura costituita dal Fpv con imputazione all'esercizio 2023	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021 con copertura costituita dal Fpv con imputazione agli esercizi successivi	Imputazione non ancora definita	Fpv al 31 dicembre 2020
Euro 636517,85	Euro 0	Euro 0	Euro 0	Euro 0	Euro 0	Euro 0	Euro 0

L'Organo di revisione ha verificato:

- che le modalità di calcolo del "Fondo pluriennale vincolato" rispondano a quanto disposto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria e che nell'anno 2020 siano previste solamente le spese "esigibili" in tale esercizio;
- l'evoluzione dei cronoprogrammi che hanno comportato la reimputazione dei residui passivi nel periodo 2020/2022, secondo il criterio di esigibilità, coperti da "Fpv";
- la coerenza dei cronoprogrammi relativi alla costituzione e formazione di nuovo "Fpv" in competenza 2020/2022.

"Fondo crediti di dubbia esigibilità"²

L'Organo di revisione ha verificato che tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione siano state previste per intero come previsto dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (paragrafo 3.3, come modificato dall'art. 1, comma 882, della "Legge di bilancio per il 2018")³.

A fronte delle entrate per le quali non è certa la riscossione integrale, è stata iscritta in bilancio un'apposita posta contabile denominata "Accantonamento al Fcde".

A tale riguardo, l'Organo di revisione attesta che l'ammontare del "Fondo crediti dubbia esigibilità" iscritto tra le spese è costituito nel rispetto di quanto previsto dal principio della competenza finanziaria ed ammonta ad Euro 173.000,04.

Il "Fondo crediti di dubbia esigibilità" viene incrementato con i seguenti accantonamenti previsti (Missione

² Con i Commi 79 e 80 - "Fondo crediti di dubbia esigibilità" - la Legge di bilancio per il 2020 ha previsto che gli Enti Locali, per gli anni 2020 e 2021, possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il "Fondo crediti di dubbia esigibilità" ("Fcde") stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione "Fondi e accantonamenti" ad un valore pari al 90% dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il "Fcde", se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli Indicatori di cui all'art. 1, comma 859, lett. a) e b), della Legge n. 145/2018 (riduzione del debito commerciale residui di oltre il 10% e ritardo annuale dei pagamenti rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'art. 4 del D.lgs. n. 231/2002).

Gli Enti Locali, nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli Enti Locali (vedasi commi da 784 a 815), previo parere dell'Organo di revisione, possono ridurre il "Fcde" accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti.

³ Il Principio contabile n. 4/2 prevede ora che lo stanziamento a Fcde risulti almeno pari al 95% per il 2020 e al 100% per il 2021, di quello determinabile con i metodi previsti nel Principio contabile stesso.

20 – Programma 02 'Fondo svalutazione crediti'):

	2020	2021	2022
Accantonamento di parte corrente	112.325,54	118.777,72	118.772,72
Accantonamento di parte capitale			
Accantonamento totale	112.325,54	118.777,72	118.772,72

A tale riguardo il l'Organo di revisione osserva:

- che, salvo le eccezioni previste nel principio contabile, l'Ente continua ad accertare per cassa le seguenti entrate: TARI, FITTI, SANZIONI CODICE DELLA STRADA, DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI, TOSAP E PUBBLICITA'.

Accantonamento altri fondi⁴

Il Fondo viene incrementato con i seguenti accantonamenti (Missione 20 – Programma 03 Altri fondi):

	Importi 2020
1 Fondo rischi contenzioso	50.000,00
2 Fondo oneri futuri	12.831,00
3 Fondo perdite reiterate organismi partecipati	
4 Altri fondi (Fine Mandato Sindaco)	627,49

	2020	2021	2022
Accantonamento di parte corrente			
Accantonamento di parte capitale			
Accantonamento totale			

Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo

L'Organo di revisione rappresenta – nelle seguenti tabelle - le entrate e le spese che rivestono carattere di eccezionalità e non ripetitività, le cui stime hanno un impatto rilevante sugli equilibri del bilancio di previsione 2020/2022:

Entrate			
Tipologia	Importo previsto 2020	Importo previsto 2021	Importo previsto 2022
Contributo per rilascio permesso di costruire			
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni			
Recupero evasione tributaria	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Entrate per eventi calamitosi			
Canoni concessori pluriennali			
Sanzioni per violazione al Codice della strada	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Altro (specificare) ⁵			
Totale	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Spese			

⁴ Tra gli altri, devono essere indicati gli accantonamenti per Fondo rischi contenzioso, per indennità di fine mandato degli amministratori, eventuali accantonamenti per rimborsi contrattuali dei dipendenti, accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati sulla base di quanto disposto dall'art. 3, comma 552, della Legge n. 147/2013; verificare se gli accantonamenti rispettano le disposizioni del Principio contabile.

⁵ Inserire una riga per ogni ulteriore tipologia di entrate.

Tipologia	Importo previsto 2020	Importo previsto 2021	Importo previsto 2022
Consultazioni elettorali o referendarie locali	21.357,00		
Ripiano disavanzi aziende riferite ad anni pregressi			
Oneri straordinari della gestione corrente			
Spese per eventi calamitosi			
Sentenze esecutive ed atti equiparati	87.114,35		
Altro (investimenti con accensione prestiti) ⁶	210.000,00		
Totale	318.471,35		

⁶ Inserire una riga per ogni ulteriore tipologia di spesa.

Indebitamento⁷

L'Organo di revisione dà atto:

- che le entrate derivanti da indebitamento di cui all'art. 3, comma 17, della Legge n. 350/2003, sono interamente destinate al finanziamento di spese d'investimento di cui all'art. 3, commi 18 e 19, della medesima Legge;
- che l'accertamento dei limiti della capacità di indebitamento previsti dall'art. 204, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000, dà le seguenti risultanze:

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (Rendiconto della gestione anno 2018), ex art. 204, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	3.530.761,46
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	7.539.597,27
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	400.632,40
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	11.470.991,13
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale:	
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'art. 207 del Tuel autorizzati fino al 31 dicembre dell'esercizio precedente (1)	85.953,75
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'art. 207 del Tuel autorizzati nell'esercizio in corso	
Contributi erariali o regionali in c/interessi su mutui	
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	
Ammontare disponibile per nuovi interessi	
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31 dicembre dell'esercizio precedente	
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Ammin/ni pubbliche e di altri soggetti <i>di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento</i>	
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento*	

(1) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi

* Non concorrono al limite dell'indebitamento le garanzie prestate per le quali l'ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito.

- che l'Ente, pertanto, nel triennio 2020/2022 *superi* il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell'art. 204, del Dlgs. n. 267/2000⁹;

⁷ Per la qualificazione di indebitamento vedasi l'art. 75, del Dlgs. n. 118/2011.

⁸ Cancellare la voce che non interessa.

⁹ Il DL n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012, ha disposto (con l'art. 16, comma 11) che "il comma 1 dell'art. 204, del Dlgs. n. 267/2000, si interpreta nel senso che l'Ente Locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di accensione del nuovo indebitamento".

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE CORRENTI

ENTRATE TRIBUTARIE

Iuc (Imposta unica comunale)

La Legge n. 147/2013, ("Legge di stabilità 2014"), al comma 639 istituisce l'Imposta unica comunale (Iuc) basata su 2 presupposti impositivi: possesso di immobili ed erogazione e fruizione di servizi comunali. La Iuc era composta dall'Imu, dalla Tasi (disciplinata dai commi da 669 a 679) e dalla Tari (disciplinata dai commi da 641 a 668), imposte dal 2020 unificate e disciplinate dall'art. 1, commi da 738 a 782 della Legge di bilancio 2020.

L'Organo di revisione prende preliminarmente atto che il Consiglio comunale, con apposita delibera ha approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale.

Imposta municipale propria – Imu

L'Organo di revisione prende atto che le previsioni del gettito Imu 2020-2022, iscritte in bilancio, sono quantificate in € 730.000,00 per gli anni 2020, 2021 e 2022.

Si ritiene che le previsioni di gettito Imu per la triennalità 2020-2022 siano *in linea* rispetto a quanto accertato e riscosso nell'ultimo esercizio a rendiconto approvato nonché agli equipollenti dati di bilancio pre-consuntivati relativi all'esercizio in corso di gestione.

Pertanto l'Organo di revisione *attesta* la congruità delle previsioni iscritte in bilancio.

Tassa sui rifiuti - Tari

In merito alla Tari¹⁰, l'Organo di revisione:

- ha verificato che la previsione complessiva del gettito Tari 2020-2022, iscritta in bilancio, è quantificata in € 884.730,60 subirà un incremento di gettito dovuto alle maggiori spese da sostenere nel triennio 2020/2022.
- considerata la complessità del tributo e dell'individuazione dei parametri tariffari, ritiene necessario che l'Ente Locale provveda, nel corso del triennio 2020-2022, a monitorare costantemente la correttezza delle stime di gettito, con riferimento alle variabili utilizzate ed ai versamenti che saranno effettuati nel corso del triennio.

L'Organo di revisione ha verificato che le modalità di applicazione della Tari rispondono a quanto previsto dal dettato normativo e *ritiene* congrua la previsione iscritta in bilancio.

Tosap (Cosap)

Normativa di riferimento: art. 38 e ss., del Dlgs. n. 507/1993 per la Tosap; art. 63, del Dlgs. n. 446/1997 per il Cosap.

Il Comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare nonché nei limiti previsti dai precetti di legge, ha allocato in bilancio le seguenti previsioni triennali:

¹⁰ Il Decreto fiscale Dl. n. 124/2019 con l'art. 38-bis - *Riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali* – ha introdotto un'importante novità sul riversamento del Tefia: nel caso di pagamenti effettuati tramite F24, a partire dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 3 del medesimo Dlgs. n. 504/1992, che attribuisce a ciascun Ente l'importo spettante dai versamenti Tari effettuati dai contribuenti tramite F24, provvederà al riversamento del tributo spettante direttamente alla Provincia o Città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione dello 0,30% spettante al Comune.

L'Organo di revisione *ritiene* congrua la previsione iscritta in Bilancio.

Imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

Normativa di riferimento: art. 1 e ss. del Dlgs. n. 507/1993.

Il Comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare riconosciuta dall'art. 52, del Dlgs. n. 446/1997 nonché nei limiti previsti dai precetti di legge, ha allocato in bilancio le seguenti previsioni triennali:

	Esercizio 2018	Esercizio 2019 Preconsuntivo	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022
Previsione	-----	-----	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Accertamento			-----	-----	-----
Riscossione (competenza)			-----	-----	-----

L'Organo di revisione *ritiene* congrua la previsione iscritta in Bilancio.

Addizionale comunale Irpef

Normativa di riferimento: art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 360/1998, come sostituito dall'art. 1, comma 142, della Legge n. 296/2006.

Il Comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare nonché nei limiti previsti dai precetti di legge, ha allocato in bilancio le seguenti previsioni triennali:

Anno 2018 Aliquota ___ % <i>(dati definitivi comunicati dal Ministero)</i>	Anno 2019 Aliquota ___ % <i>(previsione attestata)</i>	Anno 2020 Aliquota 0,6 % <i>(previsione)</i>	Anno 2021 Aliquota 0,6 % <i>(previsione)</i>	Anno 2022 Aliquota 0,6 % <i>(previsione)</i>
Euro	Euro	Euro 231.000,00	Euro 231.000,00	Euro 231.000,00

In relazione a quanto sopra evidenziato, l'Organo di revisione *ritiene* congrua la previsione iscritta in bilancio.

Recupero evasione tributaria

L'entrata in oggetto presenta il seguente andamento previsionale, posto a confronto con gli ultimi dati a rendiconto:

	Esercizio 2018	Esercizio 2019 Preconsuntivo	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022
Previsione	-----	-----	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Accertamento			-----	-----	-----
Riscossione (competenza)			-----	-----	-----

In relazione a quanto sopra evidenziato, l'Organo di revisione *ritiene* congrua la previsione iscritta in bilancio.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione "Codice della strada" (art. 208, del Dlgs. n. 285/1992)

Le previsioni per gli esercizi 2020/2022 presentano i seguenti valori in *continuità/discontinuità* con i dati rendicontati per l'ultimo esercizio approvato e la corrente annualità:

	Esercizio 2018	Esercizio 2019 Preconsuntivo	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022
Previsione	-----	-----	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Accertamento			-----	-----	-----
Riscossione (competenza)			-----	-----	-----

Per l'anno 2020, la destinazione delle entrate è stata determinata con Deliberazione di Giunta del 12/05/2020¹¹, e rispetta il vincolo di destinazione previsto.

L'Organo di revisione dà atto che:

- l'entrata in questione è *stata* iscritta in bilancio tenendo conto di quanto previsto all'art. 162, commi 1 e 4, del Dlgs. n. 267/2000, per l'importo lordo che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio;
- una quota pari ad almeno il 50% dei proventi derivanti da contravvenzioni al "Codice della Strada" è stata destinata per interventi previsti dall'art. 208, comma 4, del Dlgs. n. 285/1992, come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120/2010.

Proventi derivanti dalla gestioni di beni dell'Ente

L'Organo di revisione dà atto, in ordine alle rendite del patrimonio dell'Ente:

- Che *non è stato* allegato al bilancio l'elenco degli immobili locati a terzi, con l'indicazione del relativo canone annuo;
- che nel corso dell'anno 2019 *non si è provveduto* all'adeguamento dei relativi canoni;
- che per l'anno 2020 *non si prevede* di adeguare i relativi canoni;
- che il gettito per l'esercizio 2020 è stato previsto *tenendo conto/non tenendo conto* dei predetti adeguamenti;
- che, alla data di predisposizione della presente Relazione:
 - i fitti attivi relativi all'anno 2019 risultano introitati per un ammontare complessivo di Euro 83.606,00, pari al 100 % del gettito complessivo stimato.

L'Organo di revisione invita l'Ente ad una maggiore attenzione nella tempestiva riscossione di tutti i fitti attivi, promuovendo - se necessario - iniziative di recupero forzoso, al fine di dare certezza a questa entrata, diminuire l'ammontare dei relativi residui attivi ed evitare il formarsi di situazioni debitorie inesigibili].

¹¹ In base all'art. 208, del Dlgs. n. 285/1992.

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE CORRENTI¹²

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente Locale nel prevedere le spese correnti per la triennalità 2020-2022:

- *ha tenuto conto delle norme in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, di cui all'art. 6, del Dl. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122/2010;*
- *ha tenuto conto di quanto disposto in materia di razionalizzazione e risparmi di spesa, dall'art. 8, del Dl. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122/2010.*

Per quanto riguarda le modalità di previsione delle principali poste relative alle spese correnti, l'Organo di revisione, *tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei "Servizi Finanziari" dell'Ente*, ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

Spesa per il personale

In quanto alle politiche di contenimento della spesa per il personale, l'Organo di revisione, considerato quanto previsto dal Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/2011), dà atto che la medesima è stata calcolata:

- *tenendo conto delle previsioni incluse nel piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6 e 6-ter del Dlgs. n. 165/2001 e dei principi contenuti nelle linee di indirizzo approvato con Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018;*
- *tenendo conto di quanto disposto dall'art. 1 comma 762, della Legge n. 208/2015 (rispetto del Pareggio di bilancio);*
- *tenendo conto che gli Enti Locali devono assicurare il contenimento delle spese di personale rispetto al valore medio del triennio 2011-2013, ai sensi dell'art. 1, comma 557, 557-bis, 555-ter, 557-quarter della Legge n. 296/2006;*

(per gli Enti assoggettati e non assoggettati un tempo al Patto di stabilità)

- *tenendo/non tenendo conto che l'art. 1, comma 450, della Legge n. 190/2014, ha disposto agevolazioni per promuovere la razionalizzazione e il contenimento della spesa degli Enti Locali interessati da processi di aggregazione e di gestione associata nei seguenti termini:*
 - *i Comuni istituiti a seguito di fusione, fermi restando il divieto di superamento della somma delle spese di personale sostenute dai singoli Enti nell'anno precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non sono interessati, nei primi 5 anni dalla fusione, dagli specifici vincoli e dalle limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato;*
 - *i Comuni minori che devono esercitare obbligatoriamente in forma associata, mediante Unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali, devono considerare in maniera cumulata le spese di personale e le facoltà assunzionali, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata.*

¹² Per maggiori approfondimenti riguardo alle verifiche sulla gestione della spesa, il Centro Studi Enti Locali Srl ha predisposto il manuale "Le scelte di lavoro per i principali adempimenti del Bilancio di un Ente Locale".

Verifica rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557-*quater* (o comma 562), della Legge n. 296/2006:

spesa impegnata o prevista ¹³	Rendiconto 2008 ¹⁴	Spesa media 2011/2012/2013	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Spese personale (int. 01)			1.522.994, 79		
Altre spese personale (int. 03)					
Irap (int. 07)			100.802,3 0		
Altre spese _____					
Totale spese personale (A)			1.623.797, 09		
- componenti escluse (B)			620.245,3 0		
Componenti assoggettate al limite di spesa (A-B)		1.043.107,9 9	1.003.551, 79		

Nella tabella relativa alla spesa corrente, sono comprese tutte le spese per la realizzazione dei servizi del Piano di Zona di cui l'Ente è capofila, finanziate con entrate correnti e iscritte nelle poste di bilancio della missione 12.

Nella successiva tabella si dettaglia la spesa corrente riferita al personale:

Redditi di lavoro dipendente	Personale Comune di Gagliano del Capo	Personale Piano di Zona	Totale
	941.463,71	581.531,08	1.522.994,79
Imposte e tasse a carico dell'ente-IRAP	Personale Comune di Gagliano del Capo	Personale Piano di Zona	Totale
	62.088,08	38.714,22	100.802,30
Totale spesa personale comune di GAGLIANO DEL CAPO	1.003.551,79		

MEDIA TRIENNIO	2011/2013	1.043.107,99
-------------------	-----------	--------------

L'Organo di revisione evidenzia che, oltre ai parametri normativi, l'effettiva attivazione delle procedure di reclutamento richiede anche il rispetto di una serie di condizioni:

- approvazione del programma annuale e triennale del fabbisogno di personale (art. 6 del Dlgs. n. 165/2001 e art. 91 del Tuel);
- attestazione annuale che non vi sono dipendenti in sovrannumero e/o in eccedenza (art. 33, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001);

¹³ Per individuare le componenti della spesa di personale da includere ai fini del calcolo del contenimento della stessa si ritiene ancora corretto utilizzare le indicazioni fornite dal Mef con Circolare 17 febbraio 2006, n. 2, e quelle fornite dalla Corte dei conti, Sezione Autonomie, con Deliberazione n. 16/2009.

¹⁴ Compilare a cura degli Enti Locali non soggetti al Patto di stabilità.

- avvenuta trasmissione con modalità telematiche alla Ragioneria generale dello Stato dell'attestazione del rispetto del vincolo del Pareggio di bilancio entro il 31 marzo di ogni anno (Legge n. 232/2016);
- approvazione del piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del D.lgs. n. 198/2006, e art. 6, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001);
- approvazione del Piano della *performance* unificato al Peg;
- comunicazioni dovute dagli Enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione delle Intese e dei Patti di solidarietà art. 1, comma 508, Legge n. 232/2016;
- attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27, del D.l. n. 66/2014);
- approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione, del bilancio consolidato ed invio dei dati relativi a questi documenti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (D.l. n. 113/2016).

Per l'anno 2020 i Comuni, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato possono utilizzare la disciplina previsto dall' art 3, comma 5, del D.l. n. 90/2014, che consente di assumere entro i limiti del 100% della spesa relativa al personale, dirigente o non¹⁵, cessato nell'anno precedente (2019), in caso di rispetto degli obiettivi del Pareggio di bilancio, fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale.

Inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 5-*sexies*, gli Enti Locali per il triennio 2020-2022, possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, anche le cessazioni dal servizio programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo *turn-over*.

L'Ente *ha previsto/non ha previsto* l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente, secondo i limiti finanziari vigenti nell'anno di riferimento:

CESSATI	Norma	spesa cessati	percentuale sostituzione	budget assunzioni
ANNO 2015	dl 112/2010,art.76 c 7, modificato dalla legge 114/2014 e succ. mod. ed int.(c. 228 L. 208/2015 come modificato da ultimo dal D.L. n. 113/2016)	38.637,40	75%	28.978,05
ANNO 2016	dl 112/2010,art.76 c 7, modificato dalla legge 114/2014 e succ. mod. ed int.(c. 228 L. 208/2015 come modificato da ultimo dal D.L. n. 113/2016)	64.034,51	75%	48.025,88
ANNO 2017	dl 112/2010,art.76 c 7, modificato dalla legge 114/2014 e succ. mod. ed int.(c. 228 L. 208/2015 come modificato da ultimo dal D.L. n. 113/2016 e dal D.L.14/2017 conv. in legge 48/2017, DL 50/2017 conv. in legge 96/2017 e dalla L. 205/2017)	98.311,42	75%	73.733,56
ANNO 2018	art. , comma 5, del DL 90/2014 (conv. con modif. dalla L. 114/2014 e successive modificazioni)	129.911,03	100%	129.911,03
ANNO 2019	art. , comma 5, del DL 90/2014 (conv. con modif. dalla L. 114/2014 e successive modificazioni)	67.570,76	100%	67.570,76

Sulle capacità assunzionali, sopra indicate, non incidono le eventuali coperture di posti effettuate tramite procedure di mobilità, con enti che hanno limitazioni alle assunzioni, in quanto "neutra" ai sensi dell'art. 1, comma 47, della Legge n. 311/2004.

¹⁵ *Corte dei conti, Sezione Autonomie, Deliberazione n. 17/2019 ha espresso il seguente principio di diritto: "I valori economici delle capacità assunzionali 2019-2021 per il personale dirigenziale e non dirigenziale riferiti alle cessazioni dell'anno precedente, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.l. n. 90/2014, possono essere cumulati fra loro al fine di determinare un unico budget complessivo utilizzabile indistintamente per assunzioni riferite ad entrambe le tipologie di personale, dirigenziale e non, in linea con la programmazione dei fabbisogni di personale, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. n. 165/2001, e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla legislazione vigente. Tale principio vale anche ai fini dell'utilizzo dei cd. resti assunzionali, per i quali si fa presente che, alla luce delle recenti novità legislative di cui all' art. 14-bis, comma 1, lett. a) del D.l. n. 4/2019, il riferimento "al quinquennio precedente" è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni"*

In materia di lavoro flessibile:

l'Ente *ha* tenuto conto delle disposizioni dell'art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/2010¹⁶, in base al quale gli Enti possono far ricorso:

- a personale a tempo determinato o con convenzioni nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Sempre con riferimento alle assunzioni con forme di lavoro flessibile l'Ente;

- *ha/non ha* tenuto conto che il limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 non si applica:
 - a) con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Ue. Nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti;
 - b) agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557-*quater* e 562, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (art. 11, comma 4-*bis*, del Dl. n. 90/2014 convertito con Legge n. 114/2014)¹⁷;
- *ha/non ha* applicato la disposizione di favore dettata dall'art. 11, comma 4-*quater*, del Dl. n. 90/2014 convertito con Legge n. 114/2014, per le assunzioni stagionali della Polizia locale nei piccoli Comuni turistici, con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti¹⁸;

¹⁶ Tenendo presente che tali limiti – ai sensi dell'art. 11, comma 4-*bis* del Dl. n. 90/2014 convertito con Legge n. 114/2014 – non si applicano:

- a) con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea. Nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti (art. 3, comma 9, Dl. n. 90/2014);
- b) agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

¹⁷ Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

¹⁸ A tali Enti, infatti, a decorrere dall'anno 2014, le disposizioni dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 non si applicano con riferimento alle spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di Polizia locale, in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti.

Contrattazione decentrata integrativa

In merito all'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale l'Organo di revisione riconosce che le pertinenti previsioni di bilancio sono volte a perseguire gli obiettivi di riduzione della spesa di personale in coerenza con i vincoli alla relativa dinamica retributiva, nella specie considerata con riguardo alle componenti del trattamento accessorio.

Va sottolineato che ai sensi dell'art. 23, comma 2 del Dlgs. n. 75/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Fermo restando il predetto tetto di spesa, i seguenti istituti non sono soggetti al rispetto del limite del suddetto art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017:

- le economie del fondo anno precedente nei casi in cui il disposto contrattuale lo preveda (per analogia anche le risorse di straordinario non utilizzate nell'anno precedente);
- le quote per incentivi funzioni tecniche ex art. 113, del Dlgs. n. 50/2016 (Corte dei Conti, Sezione Autonomie n. 6/2018);
- i compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli all'Amministrazione (Corte dei Conti, Sezione Riunite n. 51/2011);
- le risorse conto terzi individuale e conto terzi collettivo (Circolare Mef-RgS, n. 19/2017);
- le economie derivanti dall'attuazione dei Piani di razionalizzazione, qualora conseguano a specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale, da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro, ovvero all'attivazione di nuovi servizi (Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, Delibera n. 136/2017)

L'Organo di revisione dà atto, per il personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali:

- che è stato costituito il "Fondo delle risorse per la Contrattazione integrativa" per l'anno 2018, con atto del _____ nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23, Dlgs. n. 75/2017 ai sensi del quale "a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016";
- che le risorse del Fondo per l'anno 2020 sono conformi alle disposizioni contenute nel Ccnl. di riferimento;
- che le risorse variabili di cui all'art. 67, comma 5, lett. b), del Ccnl. 21 maggio 2018, sono/non sono legate al conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale;
- le risorse variabili di cui all'art. 67, comma 4, del Ccnl. 21 maggio 2018, trovano adeguata giustificazione nella sussistenza della relativa capacità di spesa prevista dal bilancio;
- che le risorse variabili di cui all'art. 67, comma 3 del Ccnl. 21 maggio 2018, sono prevalentemente destinate ai trattamenti economici di cui all'art. 68, comma 2, lett. da a) a f), con riserva di almeno il 30% alla performance individuale;
- sono stati individuati i criteri per l'attribuzione dei compensi relativi alla performance del personale dipendente;
- ha/non ha programmato progressioni orizzontali negli anni 2020-2021-2022
(nel caso in cui le abbia programmate indicare per quale anno e tra quali livelli economici)
- ha/non ha programmato progressioni verticali negli anni 2020-2021-2022
(nel caso in cui le abbia programmate indicare per quale anno e tra quali categorie)

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente, dà atto che:

- i beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali sono stati individuati con Deliberazione della Giunta del 12/05/2020;
- non si è dato corso alla disposizione relativa alla predisposizione ed approvazione consiliare, del "Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari" contenuto nel Dup (art. 58, del DL. n. 112/2008);

Contributo per "permesso di costruire"

L'Organo di revisione dà atto che il Comune *ha ricevuto/non ha ricevuto* la regolamentazione disposta dall'art. 1, commi 460-461, della Legge n. 232/2016, secondo cui i proventi da permessi di costruire (e relative sanzioni per mancato pagamento) vanno *destinati esclusivamente e senza limiti temporali*:

- ✓ alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria,
- ✓ al risanamento di complessi edilizi dei centri storici e delle periferie degradate,
- ✓ a interventi di riuso e di rigenerazione,
- ✓ a interventi di demolizione di costruzioni abusive,
- ✓ all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi ad uso pubblico,
- ✓ a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico e, infine,
- ✓ a interventi volti a favorire attività di agricoltura nell'ambito urbano.

Gli oneri, quindi, sono un'entrata vincolata per legge e ciò comporta l'impossibilità di impiegare tali risorse per qualsiasi spesa dei Tit. II o III, ma è d'obbligo la dimostrazione dell'utilizzo specifico per le fattispecie di fruizione previste dal Legislatore.

Le previsioni per gli esercizi 2020/2022 presentano le seguenti variazioni rispetto agli accertamenti degli esercizi pregressi:

	Esercizio 2018 Consuntivo	Esercizio 2019 (o preconsuntivo)	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022
Previsione	-----	-----	170.000	170.000	170.000
Accertamento			-----	-----	-----
Riscossione (competenza)			-----	-----	-----

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa corrente negli anni passati è avvenuta e per il triennio 2019-2021 è prevista nel modo seguente:

- anno 2018 _____% (in costanza del vincolo di destinazione suddetto);
- anno 2019 _____% (in costanza del vincolo di destinazione suddetto);
- anno 2020 _____% (in costanza del vincolo di destinazione suddetto);
- anno 2021 _____% (in costanza del vincolo di destinazione suddetto);
- anno 2022 _____% (in costanza del vincolo di destinazione suddetto).

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE

L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente, dà atto:

- che tutti gli interventi inclusi nell'Elenco annuale e nel Programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 21, del Dlgs. n. 50/2016, sono stati puntualmente riportati nella parte in conto capitale del bilancio di previsione;
- che l'Elenco annuale ed il Programma triennale dei lavori pubblici (allegati al Dup 2020/2022):
 - sono stati redatti in conformità alle regole e ai metodi previsti dal Dm. Infrastrutture e Trasporti 24 ottobre 2014, nonché in concordanza ai precetti degli art. 21, commi 8, 9 e art. 216, comma 3, del Dlgs. n. 50/2016;
 - sono stati adottati entro il 15 ottobre 2018 dalla Giunta comunale;
 - sono stati pubblicati per almeno 60 giorni all'Albo pretorio del Comune;
- che le spese per manutenzioni indicate nei predetti programmi e previste nella parte in conto capitale del bilancio di previsione si riferiscono unicamente ad interventi di manutenzione straordinaria, mentre le spese per la manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili sono state previste nella parte corrente del bilancio;

Relativamente all'elenco delle opere pubbliche, finanziate negli anni precedenti, non ancora realizzate in tutto o in parte, l'Organo di revisione, preso atto che vi sono riportate opere il cui finanziamento risale agli anni precedenti, si propone di esaminare con la massima accuratezza le ragioni che ne hanno finora impedito il completamento, riservandosi se del caso di relazionarne al Consiglio.

Riconosciuto che, oltre alle modalità di copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi previste dall'art. 200 del Tuel, di seguito enucleate:

- a) risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione, confluite nel "Fondo pluriennale vincolato" accantonato per gli esercizi successivi;
 - b) risorse accertate esigibili negli esercizi successivi, la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'Ente o di altra Pubblica Amministrazione;
 - c) utilizzo del risultato di amministrazione nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187. Il risultato di amministrazione può confluire nel "Fondo pluriennale vincolato" accantonato per gli esercizi successivi;
- c-bis)* altre fonti di finanziamento individuate nei principi contabili allegati al Dlgs. n. 118/2011;

Il Decreto interministeriale 1° dicembre 2015 ha previsto, modificando il Principio applicato concernente la contabilità finanziaria (paragrafo 5.3, Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/2011), ulteriori regole per finanziare la spesa di investimento negli esercizi successivi, in ossequio al disposto del già citato punto *c-bis)*, dell'art. 200, del Tuel;

Occorre ora, tenuto conto del Prospetto degli equilibri allegato al proposto bilancio di previsione e degli eventuali Margini Correnti di bilancio previsti per gli esercizi 2020-2022, verificare quanto indicato nella Nota Integrativa, in particolare su quanto ivi esposto ai sensi della lett. d), comma 5, art. 11, del Dlgs. n. 118/2011, in merito all'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

Dai riscontri effettuati risulta che:

- ✓ tutte le spese di investimento rappresentate sono imputate agli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell'investimento, sulla base del relativo crono programma.

ORGANISMI PARTECIPATI

L'Organo di revisione, prende atto che:

- l'Organo consiliare dell'Ente ha approvato, con Delibera, il provvedimento di razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2018 (ex artt. 20 e 26, comma 11, del Dlgs. n. 175/2016);
- l'Ente ha provveduto alla trasmissione del suddetto provvedimento alla competente Sezione di controllo della Corte dei Conti (ex art. 20, comma 3, del Dlgs. n. 175/2016);

[per gli Enti locali con popolazione fino a 15.000 abitanti]

- l'Ente ha attivato un monitoraggio costante sulle Società partecipate non quotate e sugli altri Organismi gestionali esterni, sia in funzione di quanto previsto nell'art. 147, comma 2, lett. a) e b), del Tuel, sia per dar corso al controllo sugli equilibri finanziari imposto dall'art. 147-quinquies, del Tuel;
- l'Ente ha condotto il monitoraggio e controllo sui citati soggetti nel rispetto del principio di sana gestione, per valutare la permanenza dei presupposti valutativi che hanno determinato la scelta partecipativa iniziale, nonché tempestivi interventi correttivi in relazione ad eventuali mutamenti che intercorrano, nel corso della loro vita, negli elementi originariamente valutati (come delineato dalla Corte dei conti Veneto con Deliberazione n. 903/2012);

L'Organo di revisione riscontra che l'Ente ha posto le indicazioni rinvenienti dagli strumenti di programmazione e monitoraggio degli Organismi partecipati, nonché dagli esiti della revisione periodica di cui all'art. 20, del Dlgs. n. 175/2016, a base delle proprie previsioni di bilancio .

L'Organo di revisione rileva, inoltre, che le previsioni di bilancio riferibili alle dinamiche degli Organismi partecipati:

- sono in linea con quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 6, comma 2, e dell'art. 14, comma 2 e ss., del Dlgs. n. 175/2016, in materia di programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale;
- sono compatibili/non sono compatibili con il disposto normativo contenuto nell'art. 14, comma 5, del Dlgs. n. 175/2016, che prevede per le Amministrazioni pubbliche inserite nell'Elenco Istat il "divieto di soccorso finanziario" nei confronti di Società partecipate non quotate che, per 3 esercizi consecutivi, abbiano registrato perdite di esercizio o che abbiano utilizzato riserve disponibili a copertura di perdite anche infrannuali;
- tengono conto del precetto normativo contenuto nell'art. 1, comma 555, della Legge n. 147/2013, il quale si rivolge alle Aziende speciali e alle Istituzioni a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle Pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione. Tale precetto prescrive che, a decorrere dall'esercizio 2017, l'aver conseguito risultati di esercizio negativi per 4 dei 5 esercizi precedenti comporta la messa in liquidazione dei prefati soggetti. Laddove se ne ravvisano i presupposti, il Legislatore concede un termine di 6 mesi, decorrente dalla data di approvazione del Bilancio o Rendiconto dell'ultimo esercizio, per avviare la procedura di scioglimento. L'eventuale inerzia delle Amministrazioni controllanti comporta responsabilità erariale e la nullità dei successivi atti di gestione.

ULTERIORI ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL BILANCIO

VERIFICA DEI PARAMETRI DI DEFICITARIETA'

Preso atto che,

- ai sensi dell'art. 242, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000, sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli Enti Locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita Tabella allegata al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali - almeno la metà - presentano valori deficitari;
- gli Enti Locali strutturalmente deficitari sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e per gli organici degli enti locali, nonché in materia di copertura (con proventi tariffari e contributi finalizzati) del costo di alcuni servizi di cui all'art. 243, commi 1 e 2, del Dlgs. n. 267/2000;
- nell'ambito dei riscontri posti in essere sull'eshaustività e la corrispondenza ai precetti di legge degli allegati al bilancio di previsione 2020-2022, la verifica della Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dall'art. 172, comma 1, lett. d), del Dlgs. n. 267/2000, ha *consentito/non ha consentito* di:
 - a) accertare che la Tabella è *conforme/non è conforme* - in termini di parametri - ai contenuti normativi del - tuttora vigente - Dm. Interno 18 febbraio 2013 (vista la diretta applicabilità del Decreto al triennio, in mancanza di parametri aggiornati per l'anno in riferimento e fino alla fissazione dei nuovi parametri, si applicano quelli precedenti ai sensi dell' art. 242, comma 2 del Dlgs. n. 267/2000);
 - b) esprimere un giudizio positivo sulla coerenza e sull'attendibilità contabile dei valori stimati inseriti dall'Ente per la triennalità 2020-2022, dei quali, in ottemperanza all'obbligo di legge, più della metà presentano valori "non deficitari".

TEMPESTIVITÀ E TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

L'art. 9, comma 1, lett. a), del Dl. n. 78/2009, convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, e prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie, ha previsto che gli enti locali adottino opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito *internet* dell'Amministrazione. Nel rispetto delle suddette misure il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

In merito a tali adempimenti, l'Organo di revisione dà atto che l'Ente *ha provveduto/non ha provveduto* ad adottare provvedimenti atti a garantire quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lett. a), del Dl. n. 78/2009. Con l'intento di favorire la tracciabilità dei pagamenti per la lotta all'evasione, è previsto che gli stipendi, le pensioni e i compensi comunque corrisposti dagli Enti Locali in via continuativa a prestatori d'opera ed ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a 1.000 Euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante (art. 2, comma 4-ter, del Dl. n. 138/2011).

CONTROLLI DI CASSA

Si evidenzia che, in occasione delle verifiche trimestrali poste in essere dall'Organo di Revisione nel corso del 2019, i riscontri effettuati sulla corrispondenza tra l'importo della giacenza di cassa vincolata risultante dalle scritture dell'Ente e quella risultante dalle annotazioni contabili tenute dal tesoriere nonché sul regolare utilizzo dei conti appropriatamente previsti tra le partite di giro non hanno evidenziato irregolarità.

CONTROLLI INTERNI E DI REGOLARITA'

L'Organo di revisione dà atto:

- che l'Ente non *si è dotato* di appositi strumenti adeguati a garantire la corretta effettuazione, ai sensi di quanto disposto dal Dlgs. n. 286/1999 e del Dl. n. 174/2012:
 - del controllo di regolarità amministrativa e contabile
 - del controllo di gestione
 - della valutazione della dirigenza
 - della valutazione e del controllo strategico
 - del controllo degli Organismi partecipati esterni
 - del controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa,
 - del controllo della qualità dei servizi erogati (c.d. *customer satisfaction*)¹⁹;
- che per quanto attiene il controllo di gestione l'Ente *ha provveduto/ ha intenzione di provvedere*:
 - a definire programmi e obiettivi per ogni singolo servizio e per ciascun centro di costo;
 - alla determinazione analitica, mediante apposita contabilità economica, dei costi e dei ricavi per ogni singolo servizio e per ciascun centro di costo;
 - alla rilevazione quantitativa dei beni prodotti e dei servizi erogati, al fine di rilevarne, per ciascuna tipologia, i costi ed i ricavi unitari;
 - a forme di rilevazione qualitativa dei beni prodotti e dei servizi erogati, al fine di rilevarne la rispondenza ai programmi ed agli obiettivi dell'Amministrazione.

In ragione di quanto in precedenza rilevato, si invitano gli organi dell'Ente²⁰:

- ad attivare almeno i principali controlli interni previsti dal Dlgs. n. 286/1999, rispettando altresì gli adempimenti previsti dagli artt. 198 e 198-bis, del Tuel;
- ad istituire un apposito nucleo di valutazione dell'attività dei Dirigenti;
- a dotarsi di strumenti per il controllo di gestione;
- ad adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, al fine di consentire:
 - l'affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, necessaria per l'elaborazione del rendiconto, completo del conto economico e dello stato patrimoniale previsti dall'allegato n. 10, al Dlgs. n.118/2011;
 - l'elaborazione del bilancio consolidato;
- _____

¹⁹ Controllo da effettuarsi soltanto dagli Enti Locali con popolazione superiore a 10.000 abitanti (art. 147, comma 3, del Tuel).

²⁰ Valutare quali voci mantenere in coerenza con quanto in precedenza rilevato.

CONCLUSIONI

Sulla base di quanto in precedenza evidenziato,

l'Organo di revisione

nell'invitare il Consiglio comunale e la Giunta a tener presenti le osservazioni formulate nell'ambito della presente relazione, al fine di assicurare l'attendibilità delle impostazioni adottate e migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità della gestione dell'Ente,

- visto l'art. 239, del Dlgs. n. 267/2000;
- tenuto conto del parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale;

esprime parere favorevole

alla proposta di bilancio di previsione 2020-2022 e dei documenti ad esso allegati, avendo rilevato la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabili delle previsioni in esso contenute.

In fede

Addì 13 maggio 2020

L'Organo di revisione

